

**FISCO NEWS GIUGNO 2013 Roma il 10/07/2013****AREA SOCIETARIA E TRIBUTARIA**

## In Gazzetta il decreto «Fare», agevolati impianti e macchinari

Tra le misure del DL 69/2013, in vigore da oggi, figura un bonus per gli acquisti di nuovi macchinari e impianti per le PMI

Sul Supplemento Ordinario n. 50 della Gazzetta Ufficiale n. 144 di ieri è stato pubblicato il DL 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. decreto "Fare", approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno scorso). Il provvedimento entra in vigore a partire da oggi.

Tra le misure contenute nel DL, l'art. 2 introduce **misure agevolative** per le **PMI** che intendono **acquistare nuovi impianti e macchinari**. Nello specifico, la disposizione prevede che le piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione

## Tenuta dei registri di carico e scarico: imprenditori agricoli con facoltà di delega

Rimozione dell'obbligo di tenuta del registro di carico-scarico per gli imprenditori agricoli, con la possibilità di delegarne la tenuta alle cooperative agricole di cui sono soci, e soppressione dell'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per coloro che effettuino direttamente il trasporto dei rifiuti di propria produzione. Sono queste alcune delle misure di semplificazione per il rilancio del settore agricolo allo studio dell'Esecutivo.

Le semplificazioni sono contenute nel pacchetto semplificazioni e sviluppo al quale sta lavorando in questi giorni il Governo e che sarà esaminato nel corso della prossima riunione del CDM in programma giovedì o venerdì prossimo.

Attraverso una prima modifica normativa, con l'introduzione del nuovo comma 3-bis all'art. 190 del d.lgs. n. 152/2006, dovrebbe essere consentito agli imprenditori agricoli obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico di delegare la tenuta degli stessi alla cooperativa agricola di cui sono soci, a condizione che questa abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo. In tale circostanza, la cooperativa può adottare un registro unico in cui annotare il nome e la ragione sociale del socio produttore, nonché la quantità e la qualità del rifiuto prodotto da ciascun socio.

Attraverso un secondo intervento dovrebbe inoltre essere prevista l'esclusione dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali da parte degli imprenditori agricoli che effettuino direttamente il trasporto di rifiuti (pericolosi o meno) di propria produzione, nei limiti di cui all'art. 39, comma 9, del d.lgs. n. 205/2010.

**ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

**ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Un'ulteriore semplificazione rivolta al mondo dell'agricoltura dovrebbe infine riguardare la possibilità di procedere ad assunzioni collettive di lavoratori da parte di imprese facenti parte dello stesso gruppo o riconducibili ad un medesimo asse proprietario.

12/06/2013

## Il socio receduto può ancora rispondere dei debiti contributivi della snc

Ammessa tale possibilità se non è stata effettuata all'INPS la comunicazione delle variazioni sull'attività d'impresa

Il **socio** illimitatamente responsabile di una **snc** che abbia perso tale qualità può essere chiamato a **rispondere** nei confronti dell'INPS anche dei **debiti contributivi** della **società** sorti **successivamente** alla sua **fuoriuscita** dalla compagine sociale. Ciò allorché, pur essendosi provveduto all'iscrizione presso il Registro delle Imprese dello scioglimento del rapporto sociale facente capo a tale socio, in ottemperanza agli artt. 2290 e 2300 c.c., **non** si sia altresì effettuata la **comunicazione** all'Istituto previdenziale delle variazioni relative all'attività d'impresa, prescritta dall'art. 2 del DL 352/78 (conv. L. 467/78).

È quanto emerge dalla sentenza n. [13240/2013](#) della Corte di Cassazione.

Al riguardo, va ricordato che, ai sensi dell'art. 2291 c.c., per la società in nome collettivo vale il principio generale secondo cui tutti i soci rispondono **solidalmente e illimitatamente** per le obbligazioni sociali, senza che il patto contrario, avente ad oggetto una limitazione convenzionale della responsabilità e suscettibile di rilevare nei rapporti tra i soci, possa assumere rilevanza esterna. L'inderogabile responsabilità dei soci verso i terzi coinvolge tutte le obbligazioni sociali, quale che ne sia il titolo, contrattuale o extracontrattuale, ivi comprese le **obbligazioni** che trovino la loro fonte della legge, quali quelle derivanti da **rapporti tributari** o, per quanto qui interessa, quelle nei confronti dell'**INPS** per i debiti nascenti dall'inottemperanza della società agli obblighi contributivi (es. versamento dei contributi previdenziali per i propri lavoratori dipendenti) conseguenti all'esercizio della sua attività.

Qualora, poi, si sciogla il rapporto del singolo socio con la società, ai sensi dell'art. 2290, comma 1, c.c., questi continua ad essere responsabile per tutte le obbligazioni contratte dalla società medesima fino al giorno in cui si sia verificato lo scioglimento. In altri termini, la **cessazione dell'appartenenza** alla società per qualsiasi causa – morte, recesso, esclusione o anche cessione della quota sociale – **non fa venire meno la responsabilità del socio** uscente per le obbligazioni sociali già esistenti al verificarsi di tali eventi.

Il secondo comma dell'articolo in esame dispone, invece, l'esonero del socio uscente dalla responsabilità per le obbligazioni sorte successivamente, subordinandolo, tuttavia, alla

### **ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
[inforoma@studiocastellano.com](mailto:inforoma@studiocastellano.com)

### **ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
[info@studiocastellano.com](mailto:info@studiocastellano.com) - [castellanovincenzo@virgilio.it](mailto:castellanovincenzo@virgilio.it)

condizione che lo **scioglimento** del rapporto sociale sia stato portato a **conoscenza** dei **terzi**, mediante l'assolvimento degli **oneri pubblicitari** previsti dalla legge. In particolare, con riferimento alla snc, la perdita della qualità di socio, per le suddette cause, integrando modificazione dell'atto costitutivo della società, è soggetta ad iscrizione nel Registro delle imprese, *ex art. 2300 c.c.*, a pena di inopponibilità ai terzi, a meno che si provi che essi ne fossero effettivamente a conoscenza. Anche tale regime è di **generale** applicazione, valendo sia per le obbligazioni di origine negoziale che per quelle di fonte legale, quali quelle relative al versamento dei contributi previdenziali.

Nel caso di specie, a seguito dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, si era provveduto a comunicare alla Camera di Commercio, mediante iscrizione nel Registro delle imprese, la **modificazione soggettiva** dell'atto costitutivo della snc. Tuttavia, l'impugnazione, da parte di tale socio, dell'atto con cui gli era stato intimato il pagamento all'INPS dei contributi previdenziali dovuti dalla società per un periodo successivo alla sua fuoriuscita dalla compagine, era stata rigettata dalla Corte d'Appello e tale decisione viene confermata in Cassazione.

Secondo la Suprema Corte, è vero che la disciplina sopra descritta riguarda i rapporti tra la società e i terzi, con specifico riferimento alla pubblicità degli atti modificativi del rapporto sociale ai fini della loro opponibilità, ed è certamente vero che anche l'**INPS** è un "**terzo**" rispetto ai rapporti sociali. Ciò, tuttavia, non esclude che una "forma particolare di pubblicità" possa essere contemplata da una "**norma speciale**", onde agevolare la funzione del recupero contributivo facente capo agli Enti previdenziali. Una norma del genere è rappresentata proprio dal già citato art. 2 del DL 352/78, il quale prevede l'**obbligo** (per il datore di lavoro, titolare o legale rappresentante dell'impresa) di **comunicare** a tali Enti la sospensione, variazione o cessazione dell'attività.

## Aggiunta una "speciale comunicazione" alla forma di pubblicità comune

La finalità perseguita dal suddetto DL – concernente "l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e il completamento del casellario centrale dei pensionati" – va individuata nella volontà legislativa di agevolare i **riscontri incrociati** tra i vari Enti previdenziali, per una più efficace lotta all'evasione contributiva.

Deve, quindi, ritenersi che l'art. 2 in esame, nel far rientrare nell'obbligo di comunicazione i casi di "sospensione, variazione o cessazione dell'attività", intenda alludere a tutti gli eventi rilevanti nel rapporto con l'Istituto di previdenza, introducendo una "**speciale comunicazione**", limitata all'ambito di tale rapporto, che si aggiunge alla "forma di pubblicità comune" prevista ai fini dell'opponibilità ai terzi degli eventi riguardanti la snc. La mancanza di tale "speciale comunicazione" fa sì che l'evento non sia opponibile al suddetto Istituto, non potendosi a questo imputare la possibilità di conoscere *aliunde* variazioni incidenti sul rapporto assicurativo, laddove vi sia uno **specifico obbligo informativo** rimasto inadempito gravante sull'assicurato. In tali ipotesi – conclude la

### ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

### ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it



Professionisti d'Impresa  
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

sentenza – è, dunque, anche possibile che l'ex socio possa essere chiamato a rispondere di debiti contributivi contratti dalla società successivamente alla sua fuoriuscita dalla stessa.

**ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
[inforoma@studiocastellano.com](mailto:inforoma@studiocastellano.com)

**ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
[info@studiocastellano.com](mailto:info@studiocastellano.com) - [castellanovincenzo@virgilio.it](mailto:castellanovincenzo@virgilio.it)